



IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1965

<b>Proposta di legge (Rinvio):</b>	PAG.
SCRICCIOLO ed altri: Distacco della borgata « Lido di Follonica » dal comune di Piombino, in provincia di Livorno e sua aggregazione al comune contermini di Follonica in provincia di Grosseto (1311) . . . . .	427
PRESIDENTE . . . . .	427, 428
MAULINI . . . . .	428
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	428
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	428

**La seduta comincia alle 9,50.**

MATTARELLI GINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amodio, Di Giannantonio, Simonacci e Vincelli.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2728).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso per la ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato, n. 2728.

Il relatore, onorevole Cassiani, ha facoltà di svolgere la relazione.

CASSIANI, *Relatore*. Il disegno di legge, oggi al nostro esame, riguarda la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Una disposizione di carattere generale, relativa al possesso del titolo di studio, è riferita alla scadenza del termine di presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi.

Ragioni di natura tecnica ed esigenze di una più larga scelta hanno consigliato il Governo a presentare questo disegno di legge.

Infatti con il provvedimento all'esame si consente ai giovani, che hanno conseguito il titolo di studio nella sessione di riparazione

autunnale, di partecipare egualmente ai concorsi. Cioè, in ultima analisi, è consentita, in deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purché possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

Praticamente, in questa maniera, si adeguano le condizioni di partecipazione a questo concorso alle stesse condizioni stabilite per l'ingresso all'Accademia delle guardie di finanza e all'Accademia di Modena.

La I Commissione permanente del Senato ha già approvato il provvedimento con una modifica di forma e non di sostanza, per cui non mi resta che raccomandarlo alla sollecita approvazione di questa Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con quanto esposto dal Relatore.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

**ARTICOLO UNICO.**

In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, è consentita la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purché possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione autunnale di esami.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, al quale non risultano presentati emendamenti, esso sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme per il decentramento nei pagamenti delle spese per l'assistenza estiva ed invernale dei minori bisognosi (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2732).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il decentramento nei pagamenti delle spese per l'assistenza estiva ed invernale dei minori bisognosi », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato, n. 2732.

Il relatore, onorevole Dal Canton Maria Pia, ha facoltà di svolgere la relazione.

DAL CANTON MARIA PIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Le norme stabilite nel provvedimento all'esame sono già state approvate dalla I Commissione permanente del Senato e, a mio avviso, rispondono senz'altro ad un desiderio di decentramento e di snellimento di tutte le procedure di pagamento.

Non si tratta quindi di apportare qualcosa di nuovo in questo campo, ma semplicemente di evitare una inutile perdita di tempo e soprattutto di non danneggiare gli enti, preposti a questa particolare assistenza, con un ritardo del pagamento dei contributi assegnati dal Ministero dell'interno.

Per questi motivi, raccomando il disegno di legge all'approvazione della Commissione nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il Relatore.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

#### ARTICOLO UNICO.

Il pagamento dei contributi assegnati dal Ministero dell'interno sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'assistenza pubblica ad istituti, enti, associazioni e comitati, a titolo di concorso nelle spese dai predetti sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva e invernale ai minori bisognosi, è decentrato alle prefetture con le modalità di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, ferme restando le attribuzioni del predetto Ministero per quanto concerne la concessione dei contributi medesimi.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, esso sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia ed altri: Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1506).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Miotti Carli Amalia, Cattaneo Petri Giannina, Cavallaro Francesco, Titomanlio Vittoria, Ceruti, Amatucci, Spadola, Savio Emanuela, Caiazza, Mattarelli, Martini, Gatti, Laforgia, Gagliardi, Biasutti, Quintieri, Sgarlata, Urso, Canestrari, Patrini, Racchetti, Alessandrini, Amodio, Alba, Fornale, Bovetti, Franzo, Cappugi, Piccoli, Lucchesi, Castellucci, Bertè, Colleoni, Armani, Calvetti, Biaggi Nullo, Rampa e Dossetti concernente: « Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile » n. 1506.

Ricordo alla Commissione che la proposta di legge, già esaminata in sede referente, è iscritta per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Prego l'onorevole Miotti Carli di sostituirsi al relatore onorevole Rampa che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

MIOTTI CARLI AMALIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi! La vastità dei compiti che l'articolo 2 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, attribuisce al personale femminile di polizia, nel campo della prevenzione e dell'accertamento dei reati contro la moralità pubblica ed il buon costume e la tutela dei diritti della famiglia e dell'integrità dei singoli, rende evidente come l'organico previsto dalla legge (ed *a fortiori* l'effettiva attuale disponibilità del personale) non sia adeguato a tale molteplicità di scopi.

Infatti esistono in organico 103 posti complessivi per ispettrici e vice-ispettrici rispetto alle 92 provincie d'Italia. Analogamente i posti riservati alla polizia femminile nella carriera di concetto sono 450, il che equivale alla disponibilità media di 5 assistenti per ogni provincia rispetto ad un organico che prevedeva 1000 posti nella proposta di legge n. 9, del 13 giugno 1958. Il numero delle persone che devono essere più direttamente impegnate nella funzione di prevenzione e di assistenza non è, a nostro avviso, proporzionato alla qualità delle prestazioni richieste ed al numero degli abitanti ai quali tali prestazioni debbono rivolgersi.

L'azione vigilante e delicata delle assistenti deve infatti espletarsi essenzialmente

nel campo della popolazione femminile ed in quello della popolazione minorile, delle classi di età che si estendono dagli anni 0 agli anni 18, che, in una popolazione di oltre 51 milioni (calcolata al 30 novembre 1960), assommano a 15 milioni circa di persone.

Occorre tener presente il fatto statistico della eccedenza della popolazione femminile, che, al censimento del 1961, risultava di 25.831.866 unità contro le 24.791.683 della popolazione maschile e l'entità numerica delle classi di età, alle quali si è fatto cenno, che rappresentano circa il 65 per cento della popolazione totale d'Italia.

Può essere anche interessante confrontare le analoghe carriere direttive e di concetto della polizia maschile, pur non considerando gli alti gradi della polizia che sono riservati al personale maschile: ispettori generali e questori pari a 200 unità; risulta infatti che alla carriera direttiva appartengono 1.942 unità di cui 1.742 sono di grado equivalente alle ispettrici e vice-ispettrici; e alla carriera di concetto fanno capo 685 unità, se si escludono dal conteggio gli addetti all'archivio che attualmente rappresentano la carriera esecutiva.

A tutt'oggi in servizio nella carriera direttiva della polizia femminile sono 81 unità (80 vice-ispettrici ed 1 sola ispettrice di 2ª classe) e nella carriera di concetto 259 unità anche queste appartenenti ai gradi inferiori della carriera. Tali dati confermano la proporzione quantitativa nei confronti delle funzioni assegnate alla polizia femminile.

All'inizio del 1958 le donne poliziotte erano nell'Inghilterra (Galles e Scozia compresi) 2.311 rispetto ad una popolazione di 52.925.000 di abitanti distribuita su 244.000 chilometri quadrati. Nella Repubblica federale di Germania il ruolo organico della polizia femminile comprende attualmente 815 funzionarie per una popolazione globale di 54.214.000 abitanti distribuita su 248.000 chilometri quadrati. Dobbiamo anche considerare a questo riguardo che con ogni probabilità l'organico proposto in Italia non è stato coperto per la limitazione della partecipazione ai concorsi imposta dal vincolo del nubilato. Al duplice scopo quindi di facilitare il reperimento del personale e di non perdere quelli che sono i valori positivi di una esperienza familiare propria, sarebbe utile abolire il vincolo del nubilato per l'assunzione nell'organico della polizia femminile. Ove si ponessero ostacoli per l'assimilazione al personale maschile militarizzato, sarà giocoforza rimandare tale riforma a tempi più maturi

anche se ci conforta l'esperienza positiva di molti paesi che hanno da lunghi anni un servizio di polizia femminile senza il vincolo del nubilato come l'Inghilterra, il Galles, la Germania, la Svezia, la Danimarca e gran parte dei Cantoni Svizzeri. Le difficoltà dell'impegno familiare sono più apparenti che reali e legate a presupposti superati dalla attuale realtà del mondo del lavoro; in molte professioni ed in molte mansioni, in enti pubblici ed in pubblici servizi, le donne coniugate hanno dimostrato di poter adempiere in modo ineccepibile il loro impegno.

Un particolare apparentemente marginale — ma che ha pure un notevole valore pratico e psicologico — è quello di vestire la uniforme di servizio.

L'uniforme rende più difficile il rapporto umano nei confronti delle speciali categorie alle quali si volge essenzialmente l'opera della polizia stessa, e può anche mettere a disagio il personale, esposto ad essere ovunque immediatamente identificato.

Sarebbe piuttosto conveniente l'adozione dell'uniforme soltanto per determinate occasioni e funzioni, il che comporta opportune variazioni del regolamento di cui all'articolo 2 della legge, n. 1083, del 7 dicembre 1959.

In relazione poi alle caratteristiche peculiari e multiformi dei compiti da svolgere, ci sembra che la limitazione dell'accesso al posto di ispettrice soltanto alle laureate in legge od in scienze politiche non sia rispondente al fine. Di fatto dovrebbe esistere un equilibrio maggiore tra la preparazione giuridica — che ha attualmente aspetto preponderante — e la preparazione specifica richiesta *ai fini proprii* per i quali è stato istituito in Italia il Corpo di polizia femminile.

Sembrebbero, almeno, altrettanto attinenti la laurea in scienze economiche, per la abbastanza vasta preparazione nel campo del diritto in genere, ed in particolare di quello amministrativo, la laurea in lettere e filosofia, per la possibile specifica competenza in pedagogia e in psicologia, nonché la laurea in medicina, per l'utilità della preparazione specifica, per la conoscenza dei substrati fisiopsichici di ogni irregolarità e per la specifica conoscenza di problemi di dermatologia, di medicina legale e di neuropsichiatria.

L'estensione a codeste lauree è giustificata dal riconoscimento ormai generale della necessità di interventi pedagogici, psicopedagogici e psichiatrici nel trattamento dei minori disadattati e dell'altrettanto generale tendenza a rivedere le applicazioni concrete della legge.

Merlin, soprattutto nei suoi aspetti sanitari e preventivi.

Dovranno pure essere considerati validi altri titoli di laurea od equipollenti, quali nasceranno dalla riforma universitaria, articolata a tre livelli di laurea, con l'inserimento dei « Dipartimenti », ed in relazione alla nuova fisionomia che verranno ad assumere i vecchi ed i nuovi Istituti aggregati.

Per analoghi ed ovvi motivi, dovrebbero essere rivisti il piano di studio e le modalità dell'espletamento dei concorsi, che dovranno essere rispondenti a criteri più funzionali ed adeguati alle trasformazioni dell'ordinamento scolastico.

Pertanto, il regolamento dovrà convenientemente integrare l'articolo 7 della legge istitutiva del Corpo di polizia femminile.

Un altro provvedimento che si ritiene utile, per non limitare il campo di azione della polizia femminile e l'adeguato utilizzo di particolari specializzazioni di singole componenti del Corpo stesso, sarebbe quello di abolire le discriminazioni poste dall'articolo 8. Tale articolo stabilisce infatti la non applicabilità alle ispettrici ed alle assistenti di polizia del disposto degli articoli 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I limiti di età contemplati nell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, sono anch'essi un elemento negativo ai fini di un più vasto campo di scelta e non corrispondono alle esigenze delle diplomate costrette ad attendere, dedicandosi ad altro lavoro o rimanendone prive, i 24 anni che consentono l'inizio della carriera nel Corpo di polizia femminile.

Nelle altre nazioni i limiti di età per l'inizio della carriera oscillano fra i 17 (Inghilterra) ed i 20 anni (Svezia); nel nostro Paese, in considerazione del tempo medio occorrente per l'effettiva immissione in servizio delle candidate (sia per lo espletamento dei concorsi, sia per l'obbligo della successiva partecipazione delle vincitrici ai prescritti corsi di formazione), il limite minimo di età dovrebbe essere abbassato a 19 anni.

L'abbassamento dei limiti di età non inciderebbe affatto per i gradi di massima responsabilità della carriera direttiva che, richiedendo la laurea, sposta necessariamente l'età di assunzione ad un minimo di 23 anni (vedi Repubblica Federale Tedesca).

Con la modifica del limite minimo di età, per l'accesso alla carriera delle assistenti di

polizia, si eviterebbe il vuoto di tempo tra i 18 ed i 20 anni, tempo che verrebbe invece utilizzato per una preparazione di base, valida, per possibilità di tirocinio pratico specifico per i vari settori (minori, madri nubili, istituti di rieducazione, istituti educativo-assistenziali, case-famiglia, pensionati per giovani lavoratori idonei a lavoro protetto).

È ancora necessario chiarire un'abnorme posizione del personale della polizia femminile, derivata da una errata valutazione della legge istitutiva.

È infatti evidente che, vista la posizione nel ruolo, la qualifica professionale, il livello dei titoli di studio richiesti, i fini per i quali è stato istituito il Corpo di polizia femminile, è quantomeno inadeguata l'equiparazione delle qualifiche delle ispettrici e delle assistenti di polizia rispettivamente a quelle di ufficiale e di agente di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Dò lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

#### ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 1, 2, 5, 6, 8 e 10 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, sono modificati come segue:

*Art. 1.* — Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Alla carriera di concetto sono ammesse in qualità di cadette le giovani dai 18 ai 21 anni, in possesso di diploma d'istruzione secondaria ».

*Art. 2.* — È aggiunto in fine il seguente comma:

« Alle cadette è affidato il compito di affiancare l'opera delle ispettrici di polizia, con particolare riguardo agli interventi relativi ai minori in stato di abbandono ».

*Art. 5.* — Al n. 2 del 1° comma le parole « non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32 » sono sostituite con le parole: « non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 35 ».

Al n. 3 del 1° comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o in scienze economiche o in lettere e filosofia o in medicina ».

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1965

Il n. 6 del 1° comma è soppresso.

Tra l'articolo 5 e l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo 5-bis:

« Le cadette sono nominate in prova, previo esame attitudinale psicotecnico come le assistenti, con età tra i 18 e i 21 anni.

Art. 6. — Al n. 7 del 1° comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« nozioni elementari sullo sviluppo psicofisico dei minori e sugli atteggiamenti degli irregolari in genere ».

Al terzo comma è aggiunto il seguente n. 8:

8) « nozioni di pedagogia, di igiene e di fisiopatologia dello sviluppo dei minori ».

Art. 8. — È soppresso.

Art. 10. — Al primo comma sono soppresse le seguenti parole:

« ...ridotte di un terzo »;

Al secondo comma sono soppresse le seguenti parole:

« ...ridotte di due terzi ».

L'onorevole Miotti Carli ha proposto il seguente nuovo testo sul quale ha espresso parere favorevole la I Commissione Affari costituzionali. (La V Commissione Bilancio, invece, poiché ha lasciato decorrere i termini senza esprimere il prescritto parere, si intende che non abbia voluto avvalersi della facoltà concessale):

## ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggono i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 32. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali;
- 3) diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia;
- 4) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;
- 5) idoneità psico-fisica al servizio di istituto.

La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegue mediante pub-

blico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che abbiano età non inferiore agli anni 19, siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano i requisiti di cui ai nn. 1, 2, 4 e 5 del comma precedente ».

A questo nuovo testo la stessa onorevole Miotti Carli propone ora un emendamento inteso a modificare il limite di età per le ispettrici e per le assistenti, fissandolo ad un massimo di 40 e di 35 anni rispettivamente per la prima e per la seconda categoria.

Personalmente non sono molto d'accordo sull'emendamento proposto dall'onorevole Miotti Carli. Il Ministro per l'interno ha fatto presente con molta opportunità che, estendendo il limite di età ci si potrebbe servire dell'esperienza di persone che già svolgono la loro attività in settori vicini alle competenze che fanno capo alla polizia femminile. Questo è un fatto positivo: da questo, cioè, dalla possibilità che, verificandosi talune ipotesi di persone che hanno una particolare esperienza, capacità e competenza in quel settore, si estenda in modo indiscriminato a chiunque, fino al limite di 40 anni, lasciando cioè che possa concorrere anche chi non ha esperienza alcuna, ma che ha solo questo titolo, si arriverebbe a far sì che l'età anche per una donna, funzioni solo in senso negativo.

Non si tratta cioè di un'estensione al fine di non perdere od abbandonare una esperienza, ma si tratta invece di un'estensione pura e semplice.

Pertanto riterrei estremamente inopportuna qualsiasi modifica così genericamente impostata.

DAL CANTON MARIA PIA. Faccio presente che gli esami di ammissione sono così difficili che le possibilità di entrare nei ruoli sono poche. Molte persone che hanno fatto il concorso per assistente sono state bocciate.

PRESIDENTE. Quello che ho voluto dire è che se una persona preparata comincia all'età di 40 anni a svolgere una determinata attività, a mio avviso comincia un po' tardi.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'amministrazione è favorevole all'emendamento, in qualche modo suggerito da noi, perché ritiene, dal punto di vista umano, che nel servizio vi sia anche la necessità di una certa utilizzazione di persone più anziane che, come tali, possono, specialmente per compiti delicati, essere in una posizione di rispetto nei confronti dei giovani.

Poiché si tratta solo di un titolo per l'ammissione, pur rendendoci conto della validità delle osservazioni formulate dal Presidente, ci rimettiamo alla Commissione, in quanto riteniamo che concorrano nella questione aspetti positivi e aspetti negativi.

CALABRÒ. Mi pare che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo possano sgomberare il campo da ogni perplessità, perché le funzioni cui sono addette le vice ispettrici « meno giovani », in discussione, hanno un carattere del tutto particolare.

SERVADEI. Noi non daremo certamente un dispiacere alla collega Miotti Carli.

Comunque, osserviamo che, intanto, le giovani possono diventare anziane.

Inoltre, in questa maniera, si costituisce un precedente di un certo tipo, che potrebbe portare a situazioni particolari, in quanto finora il limite d'età è stato abbastanza rigido per i rapporti fra cittadini e Stato, in fatto di concorsi.

In ogni modo, per non dare un dispiacere alla proponente, se si insiste, noi voteremo a favore.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo in proposito?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla Commissione, ringraziandola.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente emendamento proposto dall'onorevole Miotti Carli:

« Al primo comma dell'articolo unico, al n. 2, sostituire le parole: " non superiore agli anni 32 ", con le altre: " non superiore agli anni 40 ". Al secondo comma dell'articolo unico, dopo le parole: " non inferiore agli anni 19 ", aggiungere le altre: " e non superiore agli anni 35 " ».

Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(È approvato).

A seguito della modificazione apportata, l'articolo unico risulta così formulato:

#### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concor-

so per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggono i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali;

3) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia;

4) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

5) idoneità psico-fisica al servizio di istituto.

La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano i requisiti di cui ai nn. 1, 4 e 5 del comma precedente ed abbiano una età non inferiore agli anni 19 e non superino gli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il provvedimento — con l'emendamento testé approvato — sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Terracini e Bitossi: Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relativa a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2311).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Terracini e Bitossi: « Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relativa a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti », n. 2311, già approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1965

Ricordo alla Commissione che la proposta di legge è iscritta per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Prego l'onorevole Maulini di volersi sostituire al relatore, onorevole Semeraro, oggi assente.

MAULINI. Mi pare che con questa proposta di legge si dia finalmente giustizia ad una categoria che, nel passato, ci è stata soprattutto di esempio nella lotta contro la tifiannide.

Si tratta soltanto di dare valore attuale alle marche assicurative a quelle persone, forzatamente allontanate dai loro posti di lavoro, che non le hanno potuto apporre sui loro libretti pensionistici.

Gli interessati non sono molti, ma sono dell'opinione che, proprio in occasione del ventennale della Resistenza, sia nostro dovere approvare questo provvedimento, come ha del resto già fatto la I Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei chiarire che l'articolo 3 della legge 3 aprile 1961 estendeva ai perseguitati politici antifascisti o razziali e ai loro familiari superstiti, il diritto all'accREDITAMENTO dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Nell'articolo non era stabilito quale retribuzione dovesse accreditarsi per la valutazione degli importi figurativi. Tale lacuna aveva dato luogo a numerosi inconvenienti in sede applicativa. Questa legge vuole soltanto dare una interpretazione autentica delle norme stesse, stabilendo che l'importo dei contributi viene commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nel periodo della persecuzione.

Per questo motivo, quindi, poiché non si modifica in sostanza la legge, ma soltanto perché si rende più facile il compito dell'amministrazione, il Governo non ha osservazioni da fare sul provvedimento in esame.

SERVADEI. Vorrei fare una dichiarazione di voto.

Noi siamo perfettamente d'accordo su questo provvedimento. Purtroppo i risultati, che la legge che stiamo modificando, si proponeva non sono stati raggiunti nella misura sperata perché, con lo svolgimento della pratica, la ricerca dei precedenti, della documentazione, eccetera, spesso accade che non si riesca a ricostruire molto, e che quindi

si operi con un fiscalismo che consideriamo eccessivo.

Il provvedimento al nostro esame, a mio avviso, aiuta ad applicare la legge n. 284 del 1961, con un criterio un po' più largo. Per queste considerazioni noi siamo favorevoli alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è interpretato nel seguente modo:

« L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione ».

Poiché la proposta di legge consta di un articolo unico, al quale non risultano presentati emendamenti, essa verrà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Usvardi: Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » (2333).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi " Don Carlo Gnocchi " », n. 2333, di iniziativa dell'onorevole Usvardi.

I colleghi ricorderanno che avevamo già iniziato la discussione di questo provvedimento il 1° luglio scorso e che l'avevamo rinviata in attesa di alcuni chiarimenti in merito alle perplessità sorte sulle relazioni funzionali fra il Centro nazionale per i donatori degli occhi e l'Unione italiana ciechi.

Il relatore, onorevole Dal Canton, ha facoltà di parlare.

DAL CANTON MARIA PIA, *Relatore*. Mi pare che già il Governo abbia potuto rendersi conto della consistenza del Centro « Don Gnocchi ».

Per l'utilità dell'attività particolare della Unione italiana ciechi, e per tutta l'opera di propaganda positiva che essa svolge per sanare una delle piaghe più gravi e dolorose, della nostra società, io sarei del parere di approvare senz'altro il testo della proposta di legge così com'è stato presentato dall'onorevole Usvardi con una lieve modifica già da me preannunciata, per la parte che attiene il dispositivo di copertura.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

**MAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo non si oppone all'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 del provvedimento non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Al Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » dell'Unione italiana ciechi, è riconosciuto ed attribuito il compito di favorire e promuovere l'offerta e l'utilizzazione delle cornee e di bulbi oculari per fini terapeutici.

A detto Centro è attribuito inoltre il compito di collaborare con il Ministero della sanità e con gli Enti interessati per lo sviluppo della profilassi della cecità e del recupero visivo.

(È approvato).

#### ART. 2.

Per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » e la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, è stanziato un contributo annuo di lire 10 milioni in favore dell'Unione italiana dei ciechi.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3:

#### ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 1965, a carico dello stanziamento del capitolo 1161, dello stato di previsione

della spesa del Ministero della sanità, e a carico dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La Commissione Bilancio ha in merito espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che il maggiore onere implicato sia portato a riduzione e non già a carico del richiamato capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il 1965.

La Commissione prospetta altresì l'opportunità che le funzioni di cui all'articolo 1 e il relativo contributo siano direttamente riferiti all'Unione nazionale ciechi lasciando a questa di determinare i propri rapporti con il Centro "Don Carlo Gnocchi" ».

Come in altra seduta aveva suggerito il Relatore, l'articolo 3 dovrebbe in conseguenza essere sostituito dal seguente:

#### ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 1965, con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1161, dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, e con riduzione dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 3, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scricciolo ed altri: Distacco della borgata « Lido di Follonica » dal comune di Piombino, in provincia di Livorno e sua aggregazione al comune contermini di Follonica in provincia di Grosseto (1811).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1811, di iniziativa dei deputati Scricciolo, Ferri Mauro e Piccinelli: « Distacco della borgata « Lido di Follonica » dal comune di Piombino, in provincia di Livorno e sua aggregazione al comune contermini di Follonica in provincia di Grosseto ».

Poichè il relatore, onorevole Russo Spena, è assente, pregherei qualcuno dei colleghi di volersi sostituire a lui.

MAULINI. Signor Presidente! Io vorrei chiedere un rinvio della discussione di questa proposta di legge, in base ad un accordo prima tacito, e poi, mi pare, anche esplicito, secondo il quale il problema attinente a mutamenti territoriali dei comuni, delle circoscrizioni, eccetera, va visto in un contesto generale.

PRESIDENTE. Questo è vero, onorevole Maulini. Accade però che io non riesca a sottrarmi alle pressioni dei colleghi quando sanno che il Ministero dell'interno — sono casi rari — avendo raccolto pareri unanimi, non ha obiezioni per certi casi particolari. Pregherei quindi i colleghi delle varie parti politiche di volere esaminare quei provvedimenti, e sono pochi, per i quali non si sollevano obiezioni. Pare che si tratti veramente di due o tre casi che concernono stranissime situazioni.

Qual'è il parere del Governo in proposito?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io aderisco alla proposta di rinvio, purchè significhi rinvio alla prossima seduta, per poter discutere ampiamente, con senso di responsabilità; ma non per insabbiare la proposta, perchè noi vorremmo proprio risolvere quei casi per i quali l'amministrazione ha compiuto una istruttoria positiva.

MAULINI. Siamo d'accordo, nell'ambito del rinvio. Però, modestamente, anche noi vorremmo essere in grado di giudicare. Rivolgerci al Ministero dell'interno è più difficile per noi che per la maggioranza.

In via subordinata, vorremmo conoscere, se è possibile, il parere dei due comuni interessati.

PRESIDENTE. Il Governo, e specificatamente il Ministero dell'interno è a disposizione di tutti per dare ogni possibile chiarimento. Se volete rendervi edotti dei dati della pratica, è opportuno il rinvio alla prossima seduta.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per la prossima seduta farò portare dal funzionario competente il relativo fascicolo, per metterlo a disposizione della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può dunque rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge n. 1811 viene rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sui:

Disegno di legge: Modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per l'Ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza» (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2728):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Norme per il decentramento nei pagamenti delle spese per l'assistenza estiva ed invernale dei minori bisognosi » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2732):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Miotti Carli Amalia e altri:

« Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile ». (1506).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Proposta di legge Terracini e Bitossi:

« Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relativa a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1965

razziali e dei loro familiari superstiti » (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2311):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Proposta di legge Usvardi:

« Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » (2333).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alatri, Borsari, Botta, Calabrò, Calasso, Miotti Carli Amalia, Cassiani, Cattaneo Pettrini Giannina, Dal Canton Maria Pia, Dossetti, Gagliardi, Gambelli Fenili, Greppi, Grimaldi, Jacazzi, La Bella, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Matteotti, Maulini, Pagliarani, Paolicchi, Sangalli, Scalfaro, Servadei, Viviani Luciana.

*Sono in congedo:*

Amodio, Di Giannantonio, Simonacci e Vincelli.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO